previdenza giardinieri&fioristi
Ifangstrasse 8 • 8952 Schlieren • Tel 044 253 93 80
info@vorsorge-gf.ch • www.akforte.ch/pkgf

Piano di previdenza H5.8

Valido dal 01.01.2026 e sostituisce tutte le versioni precedenti

Per tutti gli assicurati che si annoverano nella cerchia di persone summenzionata, per le quali sussiste un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e un'assicurazione contro gli infortuni, valgono le seguenti disposizioni del piano di previdenza. Insieme al Regolamento di previdenza Edizione 2025 (denominate di seguito RP) esse costituiscono il regolamento di previdenza. Il piano di previdenza soddisfa tutte le condizioni della previdenza obbligatoria ai sensi della LPP. Le RP possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro o presso la Cassa Pensione dei giardinieri e fioristi. Inoltre si rimanda al sito del nostro istituto di previdenza.

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a tutti i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Affiliazione alla previdenza

cfr. punto 2 RP

L'affiliazione alla Cassa pensione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro previsto dal contratto se il salario AVS convertito in salario annuo supera CHF 12'000 (2026), se è stato compiuto il 17° anno di età e non sono presenti le eccezioni di cui al punto 2 RP. In particolare non vengono ammessi dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 3 mesi; se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di 3 mesi, devono essere assicurati a partire dal momento in cui è stata concordata la proroga.

2. Basi di commisurazione

cfr. punto. 3 RP

A Età ed età di riferimento regolamentare

L'età determinante per la previdenza risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita. L'età di riferimento regolamentare viene raggiunto il primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni. Per le donne nate nel 1963 e precedenti, si applicano disposizioni transitorie (vedi Allegato 3).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro fino a 3 mesi, l'assicurazione rimane invariata (congedo non pagato).

L'assicurazione nella Cassa pensione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro, al più tardi con il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare o se le condizioni per l'affiliazione non sono più soddisfatte, a meno che non sussista il diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità. Il diritto di proseguire con il piano di previdenza vale in caso di licenziamento a partire dall'età di 58 anni in conformità con la Sezione 2.5 AB. Se viene richiesta la continuazione dell'assicurazione oltre l'età di riferimento regolamentare è necessario il passaggio ad un altro piano di previdenza. Un pensionamento flessibile ai sensi del punto 4.5 AB è possibile.

B Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo soggetto all'AVS. Il salario assicurato è limitato a CHF 302'400 (2026). Se l'assicurato non è assicurato per l'intero anno civile (p. es. in caso di inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario assicurato risulta dal salario che l'assicurato avrebbe conseguito in caso di occupazione per un intero anno.

C Accrediti di vecchiaia, avere di vecchiaia

L'avere di vecchiaia è costituito
- dagli accrediti di vecchiaia individuali
- dalle prestazioni di livero passaggio trasferite
- da eventuali versamenti unici
- dai contributi per acquisti nonché
- dagli interessi accreditati.

La commissione d'assicurazione decide ogni anno sul tasso d'interesse da applicare. Le prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e in caso di pensionamento parziale vengono addebitate all'avere di vecchiaia.

Gli accrediti di vecchiaia individuali vengono calcolati ogni anno in percentuale (aliquota) del salario assicurato:

Età	Aliquota
18 – 24	13.00 %
25 – 34	13.00 %
35 – 44	16.00 %
45 – 54	19.00 %
55 – 65	21.00 %

3. Prestazioni previdenziali

cfr. punti 4 – 8 RP

Le prestazioni previdenziali della Cassa pensione vengono corrisposte in aggiunta ad eventuali prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare hanno in linea di principio la priorità sulle prestazioni della Cassa pensione.

In caso di prestazione sono fatte salve eventuali riduzioni ai sensi dei punti 8.3 e 8.4 RP.

Se l'assicuratore infortuni ai sensi della LAINF o l'assicurazione militare ai sensi della LAM sono tenuti alla prestazione per lo stesso caso assicurativo, vengono corrisposte le prestazioni intere previste dal regolamento. La Cassa pensione riduce tuttavia le prestazioni del presente piano di previdenza nella misura in cui, sommate ad altri redditi computabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. Come guadagno presumibilmente perso, dopo l'età di riferimento regolamentare AVS si considera quello accertato immediatamente prima dell'età di riferimento regolamentare. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare AVS si considerano come redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri. Finché vengono corrisposte prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte allo stesso modo

A Prestazioni previdenziali per la vecchiaia

cfr. punto 4 RP

Rendita di vecchiaia

L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'ammontare dell'avere di vecchiaia al momento del pensionamento e alle aliquote di conversione stabilite dalla commissione d'assicurazione (allegato 2).

La rendita di vecchiaia è esigibile quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento regolamentare stabilita dal regolamento, ossia quando nel quadro del pensionamento flessibile richiede un pensionamento anticipato o un pensionamento parziale.

Il pensionamento anticipato è possibile non prima dell'età di riferimento regolamentare a condizioni che l'assicurato sospenda definitivamente la sua attività lucrativa nella misura del pensionamento. L'assicurato deve segnalare alla Cassa pensione il suo pensionamento anticipato con 3 mesi di anticipo.

Gli assicurati che proseguono la loro attività lucrativa oltre l'età di pensionamento stabilita dal regolamento e desiderano differire il loro pensionamento, devono effettuare il passaggio ad un altro piano di previdenza. La riscossione di prestazioni di vecchiaia può essere differita al massimo di 5 anni. Questo deve essere comunicato alla Cassa pensione 3 mesi prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.

L'assicurato può chiedere il versamento in capitale di una parte del suo avere di vecchiaia o di quello complessivo. La rispettiva dichiarazione deve essere presentata per iscritto alla Cassa pensione al più tardi 3 mesi prima del pensionamento. Nella misura del versamento di capitale vengono meno tutti i diritti a rendite di vecchiaia, rendite per figli di pensionato, rendite per coniugi o conviventi superstiti e rendite per orfani.

In caso di prosecuzione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 47a LPP, la possibilità di un prelievo in capitale è limitata.

Rendite per figli di pensionato

L'ammontare delle rendite per figli di pensionato si attesta per ogni figlio al 20 % della rendita di vecchiaia corrente scaturente dall'avere di vecchiaia fino a CHF 500'000.

La rendita per figli di pensionato è esigibile insieme alla rendita di vecchiaia se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha dei figli aventi diritto.

B Prestazioni di previdenza in caso di invalidità

cfr. punto 5 RP

Esonero dal pagamento dei contributi

Dopo un periodo di 3 mesi, l'assicurato e il suo datore di lavoro vengono esonerati dal pagamento dei contributi nella misura dell'incapacità lavorativa pari almeno al 40%. Un eventuale avere di vecchiaia assicurato viene portato avanti a carico della Cassa pensione.

In linea di massima per ogni caso d'incapacità lavorativa decorre un nuovo periodo d'attesa. Se entro un anno si ripresenta una nuova incapacità lavorativa per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Eventuali modifiche delle prestazioni avvenute nel frattempo saranno revocate.

RENDITA D'INVALIDITÀ

L'ammontare della rendita d'invalidità in caso di incapacità al guadagno totale corrisponde al 50 % del salario assicurato, ma perlomeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP.

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di eventuali diritti scaturenti dall'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e infortunio. Il periodo di attesa ammonta a 24 mesi.

In caso d'incapacità al guadagno parziale, la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalido vengono ridotte proporzionalmente.

RENDITA PER FIGLI D'INVALIDO

L'ammontare della rendita per figli d'invalido in caso di incapacità al guadagno totale corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione che il beneficiario di una rendita d'invalidità abbia figli che conferiscono un corrispondente diritto.

C Prestazioni di previdenza in caso di decesso

cfr. punto 6 RP

RENDITA PER CONIUGI

La rendita non ridotta per coniugi ammonta in caso di decesso di un assicurato attivo al 60 % della rendita d'invalidità, ma almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP.

In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, la rendita per coniugi ammonta al 60 % della rendita d'invalidità corrente, rispettivamente al 60 % della rendita di vecchiaia corrente.

Il coniuge superstite ha diritto a un rendita per coniugi. Il partner di un'unione domestica registrata ai sensi della legge sull'unione domestica registrata è equiparato al coniuge.

Al posto di una rendita per coniugi, é possibile richiedere prima del primo pagamento della rendita una liquidazione in capitale pari all'importo dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno del decesso (almeno 5 volte la rendita annuale per coniugi).

RENDITA PER CONVIVENTI

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e

a. il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
b. oppure la coppia negli ultimi 5 anni ha vissuto ininterrottamente in comunione domestica.

Una convivenza con diritto a prestazioni è possibile anche tra partner dello stesso sesso.

L'esistenza di una convivenza con diritto a prestazioni deve essere certificata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e notificata alla Cassa pensione quando l'assicurato è ancora in vita

L'ammontare della rendita per il convivente equivale a quello della rendita per coniugi. Se il convivente percepisce già una rendita per coniugi o conviventi di un istituto di previdenza, non sussiste alcun diritto a prestazioni per superstiti.

Al posto di una rendita per conviventi, é possibile richiedere prima del primo pagamento della rendita una liquidazione in capitale pari all'importo dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno del decesso (almeno 5 volte la rendita annuale per conviventi).

RENDITA PER ORFANI

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20 % della rendita d'invalidità, ma perlomeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, l'ammontare della rendita per orfani corrisponde all'ammontare della rendita per figli d'invalido, rispettivamente della rendita per figli di pensionato.

La rendita per orfani diventa esigibile se un assicurato lascia dei figli aventi diritto ai sensi del punto 7 RP.

CAPITALE DI DECESSO

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso rispettivamente al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, a condizione tuttavia che l'avere di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per coniugi o conviventi o una corrispettiva liquidazione in capitale.

Il capitale di decesso diventa esigibile se un assicurato decede prima di aver raggiunto l'età di riferimento regolamentare.

Il diritto al capitale di decesso è definito dal punto 6.9 del Regolamento di previdenza e sarà ripartito fra gli aventi diritto.

4. Libero passaggio

cfr. punto 9 RP

A Diritto a prestazioni di libero passaggio

In caso di uscita dalla cerchia delle perone assicurate (p.es. con lo scioglimento del rapporto di lavoro o l'uscita dall'associazione) senza che si verifichi un caso di prestazione, si ha diritto ad una prestazione di libero passaggio dell'ammontare

dell'attuale avere di vecchiaia. Per le prestazioni di uscita di conseguenza alla continuazione della previdenza in base alla cifra 2.5 RP valgono delle disposizioni speciali.

Dopo l'uscita, sulle prestazioni di libero passaggio viene aggiunto l'interesse di mutazione valido per l'anno in corso.

B Prolungamento della copertura

La persona assicurata uscente rimane per un mese dopo la sua uscita assicurata per i rischi di decesso e invalidità. Se inizia un nuovo rapporto di lavoro prima di questo termine, è competente il nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione delle proprietà abitativa

cfr. punto 10 RP

Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nei limiti delle disposizioni di leggi, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente fondi della Cassa pensione. Le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione sono a carico della persona assicurata.

Se la continuazione della previdenza in base alla cifra 2.5 RP è durata più di 2 anni, è escluso un prelievo anticipato.

6. Finanziamento

cfr. punto 11 RP

A Contributi ordinari

Per il finanziamento dei costi previdenziali vengono riscossi dei contributi dalle persone assicurate e dai loro datori di lavoro. Il contributo annuo ordinario si ottiene moltiplicando l'aliquota di contribuzione per il salario assicuratodel salario assicurato, più CHF 60 di contributo amministrativo berechnet. Le aliquote di contribuzione ammontano a:

Età	Aliquota di contribuzione
18 – 24	13.42 %
25 – 34	13.92 %
35 – 44	17.85 %
45 – 54	21.84 %
55 – 60	25.02 %
61 – 65	22.98 %

I contributi complessivi vengono addebitati al datore di lavoro posticipatamente insieme ai contributi.
In caso l'assicurazione va portata avanti in base al art. 47a LPP i contributi vanno tutti a carico del assicurato e vengono fatturati direttamente a lui.

B Trasferimento delle prestazioni di libero passaggio

Le prestazioni di libero passaggio di precedenti rapporti previdenziali (incluso l'avere su eventuali conti di libero passaggio e polizze di libero passaggio) devono essere versate alla Cassa pensione. Le prestazioni di libero passaggio trasferite vengono utilizzate per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni

C Acquisto facoltativo

La persona assicurata può effettuare l'acquisto fino alle prestazioni regolamentari complete (cfr. massimo avere di vecchiaia nell'allegato 1). Su richiesta la Cassa pensione effettua il calcolo corrispondente

7. Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza entra in vigore con la decisione del Consiglio di fondazione a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

8. Disposizioni transitorie

Per gli assicurati che prima dell'entrata in vigore intrattengono un rapporto di lavoro con l'azienda, si appli-cano le disposizioni del presente piano di previdenza.

Le rendite d'invalidità in corso al 31.12.2024 non subiscono modifiche. Le prestazioni assicurate in aspet-tativa rimangono anch'esse invariate.

Nel caso di tutti gli assicurati e beneficiari di rendite per i quali si è verificato un caso di previdenza prima dell'entrata in vigore, per il diritto alla previdenza è applicabile il piano di previdenza in vigore al momento dell'insorgere del caso di previdenza. Fa eccezione l'età termine che deve essere applicata conformemen-te al presente piano di previdenza. Il caso di previdenza subentra con il decesso dell'assicurato, con l'inizio del diritto ad una rendita dell'AI o con il raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento.

Il capitale previdenziale esistente il giorno prima dell'entrata in vigore (avere di vecchiaia) viene garantito agli assicurati.

Piano di previdenza H5.8

Allegato 1: avere di vechhiaia massimo

Età	max. AV
18	0.000 %
19	13.000 %
20	26.000 %
21	39.000 %
22	52.000 %
23	65.000 %
24	78.000 %
25	91.000 %
26	104.000 %
27	117.000 %
28	130.000 %
29	143.000 %
30	156.000 %
31	169.000 %
32	182.000 %
33	195.000 %

Età	max. AV
34	208.000 %
35	221.000 %
36	237.000 %
37	253.000 %
38	269.000 %
39	285.000 %
40	301.000 %
41	317.000 %
42	333.000 %
43	349.000 %
44	365.000 %
45	381.000 %
46	400.000 %
47	419.000 %
48	438.000 %
49	457.000 %

Età	max. AV
50	476.000 %
51	495.000 %
52	514.000 %
53	533.000 %
54	552.000 %
55	571.000 %
56	592.000 %
57	613.000 %
58	634.000 %
59	655.000 %
60	676.000 %
61	697.000 %
62	718.000 %
63	739.000 %
64	760.000 %
65	781.000 %

L’avere di vecchiaia massimo risulta dal prodotto del salario assicurato moltiplicato per il valore ripor-tato nella tabella all’età corrispondente. Il calcolo della somma di riscatto massima è assoggettato a un tasso del 0 %.

Allegato 2: tabelle aliquota di conversione (2026)

Tabella 1

Per avere di vecchiaia **fino a** CHF 500‘000

	Uomini	Donne				
Età	**tutte annata**	**fino al annata 1960**	**annata< 1961**	**annata 1962**	**annata 1963**	**da annata 1964**
58	5.588 %	5.708 %	5.912 %	5.872 %	5.833 %	5.795 %
59	5.729 %	5.857 %	6.031 %	5.990 %	5.950 %	5.911 %
60	5.878 %	6.018 %	6.156 %	6.115 %	6.074 %	6.034 %
61	6.037 %	6.192 %	6.291 %	6.249 %	6.207 %	6.166 %
62	6.207 %	6.379 %	6.436 %	6.393 %	6.350 %	6.308 %
63	6.390 %	6.581 %	6.589 %	6.545 %	6.501 %	6.458 %
64	6.587 %	6.800 %	6.754 %	6.709 %	6.664 %	6.620 %
64 03	6.640 %	6.829 %	6.800 %	6.754 %	6.709 %	6.665 %
64 06	6.694 %	6.857 %	6.846 %	6.800 %	6.755 %	6.710 %
64 09	6.747 %	6.886 %	6.892 %	6.846 %	6.800 %	6.755 %
65	6.800 %	6.914 %	6.938 %	6.891 %	6.845 %	6.800 %
66	6.930 %	7.034 %	7.137 %	7.090 %	7.042 %	6.996 %
67	7.066 %	7.159 %	7.350 %	7.301 %	7.252 %	7.204 %
68	7.209 %	7.291 %	7.582 %	7.531 %	7.481 %	7.431 %
69	7.361 %	7.431 %	7.831 %	7.778 %	7.726 %	7.675 %
70	7.523 %	7.580 %	8.100 %	8.045 %	7.992 %	7.939 %

Tabella 2
Per avere di vecchiaia **oltre** CHF 500‘000

	Uomini	Donne				
Età	**tutte annata**	**fino al annata 1960**	**annata< 1961**	**annata 1962**	**annata 1963**	**da annata 1964**
58	4.386 %	4.420 %	4.521 %	4.491 %	4.461 %	4.431 %
59	4.483 %	4.530 %	4.612 %	4.581 %	4.550 %	4.520 %
60	4.585 %	4.647 %	4.708 %	4.676 %	4.645 %	4.614 %
61	4.694 %	4.772 %	4.811 %	4.779 %	4.747 %	4.715 %
62	4.809 %	4.905 %	4.921 %	4.888 %	4.856 %	4.824 %
63	4.931 %	5.047 %	5.039 %	5.005 %	4.972 %	4.939 %
64	5.061 %	5.200 %	5.165 %	5.130 %	5.096 %	5.062 %
64 03	5.096 %	5.241 %	5.200 %	5.165 %	5.131 %	5.097 %
64 06	5.131 %	5.282 %	5.235 %	5.200 %	5.165 %	5.131 %
64 09	5.165 %	5.322 %	5.270 %	5.235 %	5.200 %	5.166 %
65	5.200 %	5.363 %	5.305 %	5.270 %	5.235 %	5.200 %
66	5.348 %	5.540 %	5.458 %	5.421 %	5.385 %	5.350 %
67	5.508 %	5.730 %	5.621 %	5.583 %	5.546 %	5.509 %
68	5.679 %	5.936 %	5.798 %	5.759 %	5.720 %	5.683 %
69	5.864 %	6.159 %	5.988 %	5.948 %	5.908 %	5.869 %
70	6.063 %	6.401 %	6.194 %	6.152 %	6.111 %	6.071 %

Per la quota dell’avere di vecchiaia fino a un ammontare di CHF 500‘000, la conversione è effettuata secondo la Tabella 1. Per la quota oltre CHF 500‘000 si applicano le aliquote di conversione della Tabella 2. La commissione d’assicurazione si riserva di adeguare le aliquote di conversione sulla base delle prescrizioni legali, della situazione corrente degli interessi e della prevedibile aspettativa di vita.

Allegato 3: Età di riferimento regolamentare per le donne

Anno di nascita	**Età di riferimento regolamentare**
1960 e dopo	64 anni
1961	64 anni 3 Mesi
1662	64 anni 6 Mesi
1963	64 anni 9 Mesi
1964 e prima	65 anni